

IL SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Linee Guida regionali per l'individuazione, validazione e
certificazione delle competenze

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche giovanili, Ricerca e
Università

Servizio Programmazione e gestione interventi formativi

Posizione Organizzativa Integrazione dei sistemi formativi e definizione di standard e profili formativi

Sommario

CAPITOLO 1 - ASPETTI GENERALI	6
1.1 Le fasi del Servizio	7
1.2 I ruoli previsti.....	7
1.3 I documenti rilasciati	8
1.4 I soggetti titolati	8
1.5 Procedure amministrative	9
1.6 Formazione	9
CAPITOLO 2 –FASE 1: ACCESSO AL SERVIZIO	9
CAPITOLO 3 – FASE 2: IDENTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	9
CAPITOLO 4 – FASE 3: VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE	10
4.1 Processo di valutazione finalizzata alla validazione delle competenze	11
4.2 Processo di valutazione finalizzata alla certificazione delle competenze	11
CAPITOLO 5 – FASE 4: ATTESTAZIONE.....	12
CAPITOLO 6 – CRITERI E PRINCIPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	13
CAPITOLO 7 – I RUOLI E RELATIVI REQUISITI PROFESSIONALI	13
CAPITOLO 8 – TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO.....	15
CAPITOLO 9 – VALORE ECONOMICO DELLA PRESTAZIONE	15
CAPITOLO 10 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	16

PREMESSA

Le conclusioni del Consiglio d'Europa del 12 maggio 2009 hanno delineato il quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020), con l'obiettivo di affrontare le sfide sostanziali che l'Europa deve superare per diventare un'economia basata sulla conoscenza e rendere l'apprendimento permanente una realtà per tutti.

In coerenza con le indicazioni comunitarie, l'apprendimento permanente è definito dal comma 51 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 come: “qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale”.

La prospettiva dell'apprendimento permanente, così come sancito nella Conferenza Unificata del 10 luglio 2014, impegna il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ad un cambiamento di paradigma, che si fonda su quattro elementi: il primo è la centratura sul soggetto che apprende, il secondo riguarda l'assunzione della prospettiva dell'apprendimento lungo l'arco della vita (lifelong learning), il terzo riguarda l'ampliamento delle sedi e delle modalità con cui le persone possono apprendere, da quelle formali a quelle non formali e informali (lifewidelearning), il quarto si riferisce alla trasparenza e comparabilità degli apprendimenti a livello europeo, al fine di agevolare la mobilità (per lavoro e per formazione), valorizzare il capitale umano e l'investimento in istruzione e formazione in chiave europea e contribuire così a rendere più solido e competitivo il sistema produttivo e a contrastare la crisi.

In applicazione dell'articolo 4, comma 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13 definisce le norme generali e i livelli essenziali del sistema nazionale di certificazione delle competenze, la cui attuazione è demandata all'approvazione di apposite linee guida su proposta del Comitato Tecnico Nazionale di cui all'articolo 3 del decreto.

La condizionalità ex ante “10.3 Apprendimento Permanente” di cui all'allegato XI del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede, tra i criteri di adempimento “l'esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE”.

Ai fini della piena attuazione del suddetto quadro politico e strategico, l'Accordo di Partenariato 2014-2020 evidenzia l'impegno dell'Italia a realizzare un programma di lavoro finalizzato a garantire l'esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno elaborato un piano di lavoro per definire una piattaforma di elementi per la correlazione e la progressiva standardizzazione delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, con l'obiettivo di garantirne il riconoscimento e la spendibilità sull'intero territorio nazionale, in coerenza con i principi, le norme generali e gli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Tale piano di lavoro ha portato, attraverso l'elaborazione e la condivisione tra Ministeri e Regioni e Province autonome di documenti tecnici, alla definizione di un quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali e dei riferimenti operativi per il riconoscimento a livello nazionale delle stesse, sanciti a dall'Intesa Stato-Regioni del 22 gennaio 2015 e successivamente recepiti e formalizzati con il decreto interministeriale del 30 giugno 2015 concernente, appunto, la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione di quanto formalizzato a livello nazionale, definisce il proprio sistema di Certificazione delle competenze tenendo conto delle decisioni ed indicazioni comunitarie e delle norme e degli accordi nazionali e interregionali in materia, di cui di seguito si riportano i principali riferimenti.

Riferimenti comunitari:

- Decisione relativa al “Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS)” del 15 dicembre 2004;
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
- Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012, relativa alla convalida dell'apprendimento non formale e informale – 2012/C 398/01;
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009.

Riferimenti nazionali e regionali:

- Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e in particolare i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'articolo 4;
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante “Testo unico dell'apprendistato a norma dell'articolo 1, comma 30, lettera c), come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n. 183” e successive modificazioni;
- D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005, recante “Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino”;
- Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2010, che istituisce il modello di certificato dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell'obbligo di istruzione, in linea con le indicazioni dell'Unione europea sulla trasparenza delle certificazioni;
- Decreto dell'11 novembre 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011;

- Decreto interministeriale del 30 giugno 2015 concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze nell’ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione delle qualifiche professionali di cui all’articolo 8 del D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13;
- Accordo del 27 luglio 2011 tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 19 aprile 2012 riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167 recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 26 settembre 2012;
- Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”;
- DGR 22 luglio 2015, n. 1485 concernente l’approvazione del Repertorio delle qualificazioni regionali;
- DGR 22 dicembre 2015 n. 2533 concernente l’approvazione del Repertorio dei Profili professionali.

CAPITOLO 1 - ASPETTI GENERALI

Le presenti Linee Guida costituiscono l'insieme delle regole che disciplinano a livello regionale le attività di riconoscimento finalizzate ad attestare formalmente competenze comunque e ovunque acquisite dalle persone. Si fondano sul principio che “ogni persona ha diritto di avvalersi di adeguati supporti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite in ogni contesto formale, informale e non formale” previsto dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.

Il Sistema Regionale di Certificazione è un sistema “unico e unitario”, ovvero:

- le competenze considerate hanno il medesimo valore sia che siano acquisite in contesti di apprendimento formali, sia in contesti non formali/informali;
- le competenze sono accertate e valutate rispetto ai medesimi standard professionali di riferimento, indipendentemente dal contesto di apprendimento e nel rispetto dei principi e degli standard di processo che garantiscono i livelli minimi delle prestazioni a livello nazionale;
- gli attestati rilasciati hanno la medesima spendibilità a prescindere dai luoghi in cui le competenze si sono formate e sviluppate.

Il riconoscimento formalizzato è configurato come “servizio alla persona” erogato attraverso attività di assistenza consulenziale ed individuale.

Il processo di erogazione assume una specifica configurazione in funzione sia dell'ambito di applicazione (così come sotto specificato), sia delle caratteristiche delle persone che ad esso accedono, in termini di esperienza di studio/di lavoro posseduta:

- per le persone con esperienza maturata in contesti di istruzione e formazione, in contesti lavorativi e professionali e in contesti di vita sociale e individuale: “Servizio di riconoscimento formalizzato nell'ambito del Lavoro”;
- per le persone che partecipano a un percorso formativo che preveda in esito il rilascio di un attestato di qualifica o dell'Attestazione di competenze o parti di competenze, con valore di parte seconda: “Servizio di riconoscimento formalizzato nell'ambito della Formazione Professionale”;
- per le persone che partecipano ad un percorso di IeFP, di IFTS, di ITS che preveda in esito il rilascio di un attestato di qualifica: “Servizio di riconoscimento formalizzato nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale”;
- per le persone assunte con contratto di apprendistato: “Servizio di riconoscimento nell'ambito dell'apprendistato”. In quest'ultimo ambito:
 - nel caso di “Apprendistato per la Qualifica e per il diploma professionale”, la certificazione delle competenze avviene in analogia a quanto definito in relazione al Servizio di riconoscimento formalizzato nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale;
 - nel caso di “Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere”, la certificazione delle competenze avviene in analogia a quanto definito in relazione al Servizio di riconoscimento formalizzato nell'ambito del “Lavoro”.

In tutti gli ambiti vengono assunte a riferimento le competenze previste dal Repertorio Regionale delle Qualificazioni, di seguito *Repertorio* (attualmente approvato con DGR 1485/2015 e 2533/2015) nella versione nel tempo vigente o di altri Repertori regionali comunque correlati al Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 fermo restando che, per quanto concerne l'ambito dell'“Istruzione e Formazione Professionale”, si tiene anche conto:

- ✓ del Documento “Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Gli standard regionali, versione agosto 2015”, di seguito *Linee Guida*, approvato con DGR n. 1654 del 28 agosto 2015, nella versione nel tempo vigente,

- ✓ delle competenze previste dagli standard IFTS e ITS nazionali, o regionali qualora definiti, nel tempo vigenti.

Fermo restando il carattere unico e unitario sopra richiamato, il Servizio di riconoscimento formalizzato negli ambiti di applicazione “Formazione Professionale”, “Istruzione e Formazione Professionale” e “Apprendistato per la Qualifica e per il diploma professionale”, segue, per quanto concerne le specifiche procedure operative, quanto previsto dalla disciplina regionale di riferimento. L’accesso al Servizio in tali ambiti di applicazione si attiva automaticamente con l’iscrizione al percorso di formazione.

Il presente documento pertanto disciplina **la prima attuazione sperimentale** delle procedure del Servizio di riconoscimento formalizzato unicamente nell’ambito del “Lavoro”, ovvero con riferimento a persone che hanno maturato esperienze, e quindi acquisito le relative competenze, non solamente in contesti di istruzione e formazione, ma anche in contesti di apprendimento non formali ed informali. A seguito della valutazione dell’andamento della fase sperimentale di attuazione, la Regione si riserva di modificare ed integrare le presenti Linee guida.

Nelle more dell’adeguamento della legislazione nazionale e regionale concernente i requisiti di accesso ed esercizio di attività di lavoro riservata, come individuata all’articolo 2 comma 1, punto b) del D.I. 30 giugno 2015, le procedure di riconoscimento formalizzato disciplinate nel presente documento **non si applicano** in fase di prima attuazione per **il riconoscimento di qualificazioni** di competenza regionale **rientranti nelle attività e professioni regolamentate** di cui al *Piano nazionale di riforma delle professioni ai sensi dell’art. 59 della Direttiva 2005/36/CE così come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali* predisposto dal Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio.

1.1 Le fasi del Servizio

Il Servizio è articolato nelle seguenti fasi:

- FASE 1: *Accesso al Servizio*;
- FASE 2: *Identificazione delle competenze*;
- FASE 3: *Valutazione delle competenze*;
- FASE 4: *Attestazione delle competenze*.

La Fase 1 è preceduta da un’attività di accoglienza e informazione rivolta ai potenziali fruitori.

1.2 I ruoli previsti

Per l’erogazione del Servizio sono previsti i seguenti ruoli essenziali:

- *l’Esperto per l’individuazione e messa in trasparenza delle competenze* (EIC): rappresenta il referente tecnico-metodologico per le attività di identificazione delle competenze;
- *Esperto per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative* (EPV): rappresenta il referente tecnico-metodologico per le attività di accertamento e valutazione;
- *l’Esperto di Contenuto* (EC): rappresenta il referente tecnico-professionale di specifiche qualifiche regionali raggruppate e collocate in aree professionali.

Tutti i ruoli impegnati nell’attuazione del Servizio si caratterizzano per i seguenti requisiti:

- terzietà rispetto al processo di sviluppo delle competenze oggetto di accertamento e valutazione;
- competenza rispetto al processo di valutazione e/o alle competenze oggetto di accertamento e valutazione.

1.3 I documenti rilasciati

In esito al Servizio sono rilasciati i seguenti documenti predisposti dalla Direzione centrale competente sulla base degli elementi minimi previsti dal D.Lgs. 13/2013 e dal Decreto interministeriale del 30 giugno 2015:

- *Documento di trasparenza* con valore di parte prima, qualora il servizio termini a conclusione della FASE 2);
- *Documento di validazione* con valore di parte seconda qualora il servizio termini a conclusione della FASE 3) in esito a una procedura di validazione;
- *Certificato di competenze* con valore di parte terza qualora il servizio termini a conclusione della FASE 3) in esito a una procedura di certificazione.

1.4 I soggetti titolati

In attesa della definizione a livello nazionale di riferimenti omogenei relativamente alle caratteristiche ed ai requisiti strutturali, finanziari e professionali al fine di assicurare gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati, previsti all'articolo 7 comma 1 lettera g) del decreto interministeriale 30 giugno 2015, i soggetti titolati che concorrono alla prima attuazione del Servizio sono:

- ✓ Centri regionali per l'orientamento relativamente alle Fasi 1 e 2.
- ✓ Soggetti accreditati dalla Regione nell'ambito del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale, relativamente alle Fasi 3, e 4.
- ✓ *Altri soggetti* specificamente individuati da atti nazionali e regionali.

Le attività di informazione e divulgazione rispetto alle caratteristiche del Servizio di riconoscimento formalizzato sono anche svolte, in aggiunta ai soggetti titolati, dai Servizi regionali per l'Impiego nell'ambito delle proprie attività istituzionali di prima accoglienza dell'utenza.

Requisito essenziale per l'erogazione dell'intero Servizio dalla Fase 1 alla Fase 4 è disporre di Esperti per l'individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EIC), di Esperti per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative (EPV) e di Esperti di Contenuto (EC). La Tabella 1 riassume le competenze attivate con riferimento a ciascuna fase.

Tabella 1

ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE, PROMOZIONE ED INFORMAZIONE DEL SERVIZIO		
SOGGETTI COINVOLTI		COMPETENZE ATTIVATE
<ul style="list-style-type: none">• Servizi per l'Impiego• Soggetti dell' IeFP• Centri regionali per l'orientamento		Operatori addetti alla prima accoglienza ed informazione
SERVIZIO DI RICONOSCIMENTO FORMALIZZATO		
FASI	SOGGETTI TITOLATI	COMPETENZE ATTIVATE
1. Accesso al Servizio	Centri regionali per l'orientamento	
2. Identificazione delle competenze	Centri regionali per l'orientamento	Esperto per l'individuazione e messa in trasparenza delle competenze
3. Valutazione delle competenze	Soggetti della IeFP	Esperto per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative
4. Attestazione		Esperto di Contenuto

1.5 Procedure amministrative

L'erogazione del Servizio è strutturata secondo procedure definite, formalizzate e trasparenti in relazione a

- tempistiche di attivazione e conclusione del Servizio e delle relative fasi
- format dei documenti utilizzati e rilasciati
- ruoli responsabili delle diverse Fasi.

Il soggetto titolato garantisce il rispetto delle procedure definite e l'impiego dei ruoli professionali previsti nelle diverse Fasi come indicati nella Tabella 1.

I documenti di formalizzazione previsti dal Servizio sono tracciati nel Sistema Informativo regionale del Lavoro (attualmente Ergonet).

1.6 Formazione

La Regione organizza periodicamente un'offerta di formazione relativa alle metodologie di identificazione e valutazione delle competenze rivolta agli operatori coinvolti nel Sistema regionale di certificazione delle competenze.

CAPITOLO 2 –FASE 1. ACCESSO AL SERVIZIO

La Fase 1 è preceduta da un'**azione di informazione e divulgazione** presso i potenziali fruitori attraverso i soggetti identificati nella Tabella 1 fine di far conoscere le potenzialità e le caratteristiche del Servizio di riconoscimento formalizzato. Tale attività può essere realizzata con modalità in presenza (ad esempio a sportello, attraverso sessioni informative di gruppo o individuali) o a distanza (ad esempio attraverso piattaforma web o social). La finalità specifica dell'azione informativa è quella di presentare correttamente il Servizio e supportare quindi la persona rispetto alle proprie esigenze di riconoscimento.

Qualora l'utente sulla base delle informazioni ricevute intenda procedere con l'**attivazione del Servizio**, accede alla Fase 1 rivolgendosi ai soggetti titolati all'erogazione della Fase 1 del Servizio, indicati al paragrafo 1.4.

Possono accedere al Servizio persone con esperienza maturata in contesti formali, non formali e/o informali, rispetto alla quale intendono conseguire un riconoscimento formalizzato.

L'utente, con il supporto del soggetto titolato, esprime la propria volontà di attivare il Servizio presentando formalmente l'istanza di accesso a quest'ultimo, formulata sulla base del format predisposto dalla Direzione centrale competente sulla base delle indicazioni di cui al D.Lgs. 13/2013 e dal Decreto interministeriale del 30 giugno 2015.

In fase di presentazione della domanda l'interessato può allegare eventuale documentazione (curriculum vitae, dichiarazioni di esperienze professionali, attestati formativi, ecc.) di cui sia già in possesso. In caso di minore età, nella formulazione dell'istanza deve intervenire anche un familiare o chi ha la tutela del minore.

La fase si conclude con la registrazione dell'istanza nel sistema informativo regionale del lavoro (attualmente Ergonet) a cura dell'operatore del soggetto titolato che prende in carico l'utente.

CAPITOLO 3 – FASE 2 IDENTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Questa fase viene svolta dall'Esperto per l'individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EIC) che, innanzitutto, definisce con l'interessato un "Patto di servizio" nel quale sono esplicitati gli impegni reciproci tra le parti. Il Patto viene redatto sulla base del format predisposto dalla Direzione

centrale competente conformemente alle indicazioni di cui al D.Lgs. 13/2013 e dal Decreto interministeriale del 30 giugno 2015. Successivamente l'EIC, attraverso l'analisi delle evidenze già allegate alla istanza e/o eventualmente prodotte ulteriormente dall'interessato ed utilizzando le opportune metodologie, procede a:

- ricostruire il quadro delle esperienze realizzate dalla persona;
- pre-codificare le competenze associabili alle esperienze ricostruite in termini di risultati di apprendimento, con riferimento alle qualificazioni di interesse per la validazione;
- supportare l'interessato nella composizione di un «**Documento di trasparenza**» sulla base del format predisposto dalla Direzione centrale competente conformemente alle indicazioni di cui al D.Lgs. 13/2013 e dal Decreto interministeriale del 30 giugno 2015, con valore di parte prima, e nella raccolta delle evidenze che comprovano le esperienze realizzate;
- fornire ogni elemento informativo utile alle fasi successive, ivi incluse eventuali indicazioni per le prassi valutative

Le predette operazioni avvengono tramite uno o più colloqui individuali.

Le evidenze riguardano:

- *documentazioni "formali"*: si riferiscono a dichiarazioni riconosciute-riconoscibili.

In questo ambito, possono costituire evidenze:

- attestati rilasciati alla persona che attestano un'esperienza di carattere formativo, di volontariato e di altro tipo;
- dichiarazioni di datori di lavoro che esplicitano il ruolo ricoperto dalla persona, le attività svolte e il relativo periodo temporale;
- contratti di collaborazione dai quali risulti l'oggetto della collaborazione.
- autodichiarazioni nei casi in cui la persona intende completare le evidenze prodotte e/o dichiarare competenze non supportate da prove documentali.

- *evidenze di "output"*: si riferiscono al prodotto dell'attività della persona e attengono a ciò che la persona ha realizzato nella forma di un semilavorato o prodotto finito.

In questo ambito, possono costituire evidenze:

- campioni di prodotto (ad esempio: manufatti, applicazioni informatiche);
- documenti realizzati (ad esempio: documenti amministrativi, report professionali, rapporti di ricerca, pubblicazioni).

- *evidenze di "azione"*: si riferiscono al comportamento messo in atto dalla persona e riguardano non il prodotto-output dell'attività, ma l'attività stessa e il comportamento messo in opera dalla persona per conseguire l'output (ad esempio: negoziazione con un cliente).

In questo ambito, possono costituire evidenze:

- testimonianze di persone che hanno avuto modo di osservare "in situazione" il comportamento della persona;
- registrazioni audio e video;
- altra documentazione, eventualmente prodotta "ad hoc" dalla persona, esplicativa di competenze agite nel quadro della normale attività svolta.

Qualora da tale attività di ricostruzione emerga che non esistono le condizioni minime di successo del riconoscimento, l'operatore concorda con l'interessato l'interruzione del servizio registrandone quindi la conclusione nel sistema informativo regionale del Lavoro (attualmente Ergonet).

CAPITOLO 4 – FASE 3 VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

La **fase di valutazione** segue quella di identificazione, ma è tecnicamente indipendente da essa.

Con riferimento al D.Lgs 13/2013, la fase di valutazione nell'ambito del **processo di individuazione e validazione** delle competenze può compiersi come fase propria del servizio oppure prevedere un innesto diretto alla **procedura di certificazione** con prassi valutative a ciò appropriate, nel rispetto dei principi di oggettività, collegialità, indipendenza e terzietà. Di seguito si delineano le caratteristiche della valutazione finalizzata alla validazione e le caratteristiche della valutazione finalizzata alla certificazione delle competenze.

In fase di prima attuazione del Sistema regionale di certificazione si prevede che possano essere certificati a seguito di validazione unicamente **gli insiemi di competenze che compongono un Profilo** di cui al Repertorio delle Qualificazioni regionali, ferma restando la possibilità per la persona che ha conseguito la validazione di singole competenze di accedere alla certificazione successivamente, nella fase di messa regime.

4.1 Processo di valutazione finalizzata alla validazione delle competenze

La fase è a cura del personale provvisto dei requisiti di cui Tabella 1 del Capitolo 1. L'accertamento prevede, al minimo, l'esame tecnico del «Documento di trasparenza» e può prevedere anche una valutazione diretta attraverso standard valutativi predefiniti. L'opportunità e il grado di approfondimento della valutazione diretta condotta in questa fase è bilanciata in funzione della quantità e qualità della documentazione presente nel «Documento di trasparenza», tramite l'applicazione di criteri di valore e pertinenza della documentazione.

Per “valore” si intende prioritariamente la distinzione tra documenti di prima, seconda e terza parte. La “pertinenza” invece attiene alla coerenza delle evidenze rispetto ai contenuti delle qualificazioni di interesse per la validazione.

L'esame tecnico del «Documento di trasparenza» è finalizzato a formalizzare le correlazioni tra abilità e conoscenze previste dagli standard professionali di riferimento (Repertorio regionale delle qualificazioni) e le abilità e le conoscenze acquisite in esito all'apprendimento - formale, non formale e informale – realizzato dalla persona.

Nel caso di valutazione diretta si prevede sempre la presenza dell'Esperto di contenuto che opera in modo coordinato all'Esperto per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative.

La valutazione diretta può esercitarsi attraverso un colloquio tecnico o una prova prestazionale. In entrambi i casi il soggetto titolato definisce e informa l'interessato rispetto a:

- ✓ *durata di svolgimento*: da determinare in funzione delle caratteristiche delle abilità e conoscenze oggetto di verifica e della possibilità per il candidato di esprimersi compiutamente;
- ✓ *eventuali materiali a disposizione*: si possono utilizzare le evidenze già prodotte;
- ✓ *criteri di valutazione* che riguardano nel caso del colloquio l'appropriatezza delle risposte rispetto allo standard di riferimento e l'utilizzo di un linguaggio tecnico corretto.

In caso di valutazione positiva, al termine del processo di validazione il soggetto titolato compila e rilascia alla persona interessata il **Documento di validazione**, sulla base del format predisposto dalla Direzione centrale competente conformemente alle indicazioni di cui al D.Lgs. 13/2013 e dal Decreto interministeriale del 30 giugno 2015, con valore di parte seconda e provvede alla registrazione di quest'ultimo nel Sistema Informativo Regionale del Lavoro (attualmente Ergonet).

In caso di valutazione negativa, l'esito viene comunque registrato come conclusione del servizio.

In caso di valutazione parzialmente negativa, il Documento di validazione viene compilato unicamente in relazione alle esperienze e competenze che risulteranno validate.

4.2 Processo di valutazione finalizzata alla certificazione delle competenze

Nel caso in cui il processo di validazione si concluda con la procedura di certificazione delle competenze, il processo di valutazione finalizzato alla certificazione consta dei seguenti elementi minimi:

1. valutazione diretta e sommativa realizzata con colloqui tecnici ovvero prove prestazionali strutturate;
2. gestione delle attività di valutazione da parte di una Commissione o di un organismo collegiale che assicuri il rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo.

La certificazione delle competenze è finalizzata a verificare il possesso di abilità e conoscenze corrispondenti agli standard professionali di un Profilo di cui al Repertorio delle qualificazioni regionali o di altri Repertori regionali comunque correlati al Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015.

In caso di esito positivo, viene rilasciato il Certificato di Competenze i cui contenuti sono a tutti gli effetti equivalenti a quelli dell'Attestato di qualifica rilasciato a seguito di certificazione nella FP e IeFP.

La valutazione finalizzata alla certificazione di competenze avviene nell'ambito di sessioni di esame finale di percorsi formativi che prevedano il rilascio di un'attestazione di parte terza con riferimento al medesimo Profilo di cui al Repertorio delle qualificazioni regionali o di altri Repertorio regionali comunque correlati al Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015. In tal caso la Commissione o organismo collegiale che gestisce la procedura di certificazione è istituito ai sensi della normativa regionale vigente in materia di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Formazione Professionale. Laddove non sia possibile identificare una sessione d'esame adeguata, si prevede la costituzione di un'apposita Commissione. La composizione della Commissione prevede comunque la presenza di un presidente di nomina regionale e dell'Esperto per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative e dell'Esperto di Contenuto.

CAPITOLO 5 – FASE 4 ATTESTAZIONE

L'attestazione degli esiti delle valutazioni, finalizzate a validazione o a certificazione, costituiscono atti pubblici ed hanno valenze diverse, nello specifico:

- *Documento di validazione* attestazione di parte seconda rilasciata alla persona interessata da parte del soggetto titolato a seguito del processo di validazione in caso di valutazione positiva o anche solo parzialmente positiva, limitatamente alle competenze validate.
- *Certificato di Competenze* attestazione di parte terza rilasciata alla persona interessata dalla Regione per il tramite del soggetto titolato a seguito della procedura di certificazione di cui al precedente capitolo 4. In fase di prima attuazione certifica il possesso dell'insieme di competenze che compongono un **Profilo** di cui al Repertorio delle qualificazioni regionali o di altri Repertori regionali comunque correlati al Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015.

CAPITOLO 6 – CRITERI E PRINCIPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Nell'organizzazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, la Regione assicura il rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza secondo le accezioni operative di seguito indicate.

Collegialità:	Caratteristica di un atto decisionale in cui concorrono paritariamente più soggetti le cui valutazioni si fondono per dar vita ad un'unica manifestazione finale di giudizio e di volontà. La collegialità non è necessariamente associata ad un profilo statico di contestualità spaziotemporale ed è configurabile anche secondo un profilo dinamico, coadiuvato dall'utilizzo di strumenti telematici o di scambi documentali in grado di garantire la partecipazione a tutti i componenti, sia pure in luoghi e momenti non coincidenti.
Oggettività:	Criterio di giudizio che si esplica nel predeterminare criteri di misurazione e di operatività condivisi, che consentano di accertare i dati della realtà mediante una metodologia trasparente e rigorosa, finalizzata ad esperire le valutazioni che si debbono compiere eliminando, o in ogni caso attenuando il più possibile, qualsiasi contaminazione soggettiva del giudizio.
Terzietà:	Condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di equidistanza da parte di colui che esprime una valutazione o un giudizio su terzi soggetti e sui loro interessi di parte. La terzietà, in sede di valutazione, è assicurata attraverso la presenza di soggetti, in proporzione almeno paritetica, terzi rispetto a coloro che hanno concorso alla formazione, promozione, sviluppo, ricostruzione o documentazione delle competenze.
Indipendenza :	Condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di libertà di giudizio per chi deve esprimere una valutazione, di agire esclusivamente secondo la propria volontà, in piena autonomia e imparzialità rispetto a ogni forma di condizionamento o pregiudizio.

CAPITOLO 7 – I RUOLI E RELATIVI REQUISITI PROFESSIONALI

Come stabilito dal paragrafo 1.2 del Capitolo 1, l'erogazione del Servizio prevede i seguenti ruoli essenziali:

- Esperto per l'individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EIC):

La funzione esercitata concerne il presidio dell'applicazione delle opportune metodologie finalizzate a: ricostruire le esperienze, pre-codificare le competenze con riferimento alle qualificazioni di interesse per la validazione, supportare la composizione del «Documento di trasparenza», consigliare l'interruzione del servizio nel caso non se ne rilevino le condizioni minime di successo, fornire ogni elemento informativo utile alle fasi successive, ivi incluse eventuali indicazioni per le prassi valutative.

A tal fine sono individuate le seguenti attività essenziali:

- supporto alla predisposizione della domanda per accedere al servizio d'individuazione, validazione, certificazione delle competenze;

- predisposizione del patto di servizio e/o della documentazione necessaria per l'avvio del procedimento;
- gestione delle informazioni inerenti la procedura nei sistemi informativi o documentali previsti;
- pianificazione dei successivi incontri necessari al lavoro di individuazione delle competenze candidate alla validazione;
- conduzione dei colloqui individuali o di gruppo finalizzati alla ricostruzione delle esperienze e alla messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali;
- identificazione e formalizzazione delle competenze individuate con riferimento alle qualificazioni e ai repertori di pertinenza;
- supporto alla composizione del «Documento di trasparenza» completo delle evidenze anche attraverso l'applicazione di criteri di accettabilità e pertinenza delle stesse;
- redazione finale del «Documento di trasparenza» e invio dell'utente alle successive fasi della procedura o ad altro servizio;

Le attività relative a questa funzione prevedono un livello di professionalità corrispondente almeno ad un quarto livello EQF.

▪ Esperto per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative (EPV):

Rappresenta il referente tecnico-metodologico per le attività di accertamento e valutazione. La funzione prevede l'accertamento da realizzare, al minimo, attraverso l'esame tecnico del «Documento di trasparenza» ai fini della sua validazione. Può prevedere anche una eventuale valutazione diretta, intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato attraverso audizione, colloquio tecnico o prova prestazionale, in ogni caso, attraverso standard valutativi predefiniti.

A tal fine sono individuate le seguenti attività essenziali:

- verifica e valutazione della documentazione relativa agli utenti in ingresso al processo valutativo, ivi incluse le evidenze documentali prodotte con il «Documento di trasparenza»;
- pianificazione del processo di valutazione delle competenze, tenendo conto delle caratteristiche degli utenti, del contesto di esercizio e degli standard di riferimento;
- pianificazione della procedura operativa di valutazione nel rispetto dei criteri di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza previsti in conformità alla regolamentazione regionale nonché l'equità delle condizioni e la privacy degli utenti;
- progettazione di dettaglio delle procedure di prova di verifica e definizione dei relativi criteri di valutazione a partire dagli indicatori oggetto di osservazione e dagli standard minimi di prestazione;
- realizzazione delle procedure e delle prove di verifica in coerenza con la pianificazione progettuale e in conformità con le regole di riferimento del proprio sistema di validazione e certificazione;
- cura della tracciabilità dell'intero processo attraverso la reportistica e i sistemi informativi o documentali predisposti.

L'Esperto per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative opera in modo coordinato con l'Esperto di Contenuto.

Le attività relative a questa funzione prevedono un livello di professionalità corrispondente almeno ad un quinto livello EQF.

▪ Esperto di Contenuto (EC):

Rappresenta il referente tecnico-professionale di specifiche qualifiche regionali raggruppate e collocate in aree professionali. Tale funzione interviene, in modo opzionale, nella fase di Valutazione del processo di individuazione e validazione e obbligatoriamente nel caso di valutazione diretta dove costituisce presidio e garanzia, in termini di responsabilità, del contenuto della valutazione.

A tal fine sono individuate le seguenti attività essenziali:

- valutazione della qualità tecnica della documentazione in ingresso al processo valutativo, ivi incluse le evidenze documentali prodotte;
- analisi e declinazione delle attività e delle performance attese con riferimento agli standard professionali delle qualificazioni e ai repertori di pertinenza;
- preparazione e conduzione di colloqui tecnici;
- realizzazione di prove in situazione predisponendo setting adeguati nel rispetto degli standard professionali previsti;
- formulazione delle valutazioni tecniche richieste nella procedura in conformità con la documentazione prevista nel procedimento;
- partecipazione alla procedura di valutazione in conformità alla regolamentazione regionale e secondo i criteri di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza previsti.

Ha un livello di professionalità EQF variabile in funzione dei contenuti curricolari e professionali oggetto di valutazione e, come requisito di accesso al ruolo, possiede almeno cinque anni di esperienza, pertinente ai contenuti della valutazione ed esercitata anche non continuativamente negli ultimi dieci.

CAPITOLO 8 – TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Le domande di accesso al servizio di individuazione e validazione delle competenze possono essere presentate ai soggetti titolari a riceverle indicati nella Tabella 1 in qualsiasi momento dell'anno.

Entro al massimo 2 mesi dalla presentazione dell'istanza il soggetto titolare al quale essa è stata presentata realizza il primo colloquio.

Al massimo entro 3 mesi dalla presentazione dell'istanza il soggetto titolare deve concludere la Fase 2 con il rilascio del “Documento di trasparenza” o, in alternativa, con la registrazione dell'interruzione del servizio laddove ricorrano le condizioni esplicitate al Capitolo 3.

Le prove di valutazione per la validazione delle competenze di cui alla Fase 3 si svolgono al massimo entro 5 mesi dalla presentazione dell'istanza.

Le prove di valutazione finalizzate alla certificazione vengono realizzate in due sessioni nell'arco dell'anno solare, generalmente al termine del primo e del secondo semestre. Di tali sessioni la Regione provvede a dare adeguata e tempestiva comunicazione ai candidati mediante i soggetti titolari che ne hanno preso in carico il percorso di individuazione e validazione.

CAPITOLO 9 – VALORE ECONOMICO DELLA PRESTAZIONE

Il servizio di riconoscimento formalizzato” nell'ambito delle Fasi 1 e 2 è gratuito per il cittadino che ne fa richiesta. Il costo del servizio relativo alle fasi 3 e 4 (Valutazione e Attestazione) è a carico del cittadino. La Regione per determinate categorie di utenti si riserva di finanziare il servizio in tutte le Fasi .

In attesa della definizione a livello nazionale di un'unità di costo standard per l'erogazione del servizio e delle relative fasi, il costo standard di riferimento viene riportato in Tabella 2:

Tabella 2

Fase	Costo orario	Durata in ore	Coefficiente di implementazione	Totale
Fase 1 e 2	35,5 Euro	4	1,5	213 Euro (gratuito per l'utente)
Fasi 3 e 4	35,5 Euro	8	2	568 Euro (a carico dell'utente)
Fasi 3 e 4 nel caso di Profili non ricompresi nel Repertorio regionale delle qualificazioni	35,5 Euro	8	3	852 Euro (a carico dell'utente)

dove:

- per “durata” si intende la durata minima, espressa in ore, del servizio inteso come erogazione in presenza dell'utente (colloqui)
- con “coefficiente di implementazione” si identifica il moltiplicatore della durata al fine di tenere conto delle attività on desk necessarie alla corretta erogazione del servizio

Le cifre indicate costituiscono il riferimento per l'identificazione delle tariffe di servizio da parte dei soggetti titolari.

CAPITOLO 10 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

La Regione assicura il monitoraggio dei servizi erogati, al quale contribuiscono i soggetti titolari all'erogazione mediante il conferimento dei dati relativi ai servizi stessi sulla base di quanto previsto dall'Allegato 5 punto 3 del Decreto interministeriale del 30 giugno 2015 concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale del qualificazioni regionali e delle relative competenze nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione delle qualifiche professionali di cui all'articolo 8 del D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE